FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1576/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5455/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5455/TFNSVE/2025-2026, 5455 - Ricorso proposto dalla società ASD AMBROSIANA (matricola 1890) contro la società CHIEVOVERONA A.C. (matr.920588) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori: - GASPARINI FILIPPO (matricola 2045006); - MISCHIATTI DAVIDE (matricola 2396377); - PRANDINI LORENZO (matricola 2426387); - PRANDINI LORENZO (matricola 2426387); - TURANO LUIGI (matricola 2057852)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso cumulativo dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato, come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti per:

- GASPARINI FILIPPO, (matricola F.I.G.C. n. 2045006) euro 450,00;

- MISCHIATTI DAVIDE, (matricola F.I.G.C. n. 2396377) euro 270,00;

- PRANDINI LORENZO, (matricola F.I.G.C. n. 2426387) complessivi euro 729,00;

- TURANO LUIGI, (matricola F.I.G.C. n. 2057852) euro 66,00.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 1.515,00 (millecinquecentoquindici/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE

Marina Vajana | Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai